

N. 00612/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01429/2013 REG.RIC.

N. 01467/2013 REG.RIC.

N. 01520/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2013, proposto da:

Intermedia I.B. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello Gussoni, Alberto Borella, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Tito Munari, Francesco Zanolucchi, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Willis Italia S.p.A., Arena Broker S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Sebastiano Angelo Scarpa in Marghera, Banchina dei Molini, 8 Marghera;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Marsh Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Sacchetto, Stefano Soncini, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2013, proposto da:

Marsh Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Sacchetto, Stefano Soncini, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Tito Munari, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Willis Italia Spa, Arena Broker Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Sebastiano Angelo Scarpa in Marghera, Banchina dei Molini, 8 Marghera; Intermedia I.B. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello Gussoni, Piero Borella, con domicilio presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593; Aon Spa, Insurance & Reinsurance Brokers, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco D'Angelo, Carla Amato Santamaria, con domicilio eletto presso Marino Almansi in Venezia-Mestre, via Carducci, 13;

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2013, proposto da:

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco D'Angelo, Carla Amato Santamaria, Paolo Caione, con domicilio eletto presso Marino Almansi in Venezia-Mestre, via Carducci, 13;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Tito Munari, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

nei confronti di

Willis Italia S.p.A., Arena Broker S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Sebastiano Angelo Scarpa in Marghera, Banchina dei Molini, 8 Marghera;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Marsh Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Soncini, Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1429 del 2013:

del decreto n. 135 del dirigente della direzione affari regionali n. 135 dell'8.10.2013 con il quale è stata dichiarata l'esclusione ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 della ricorrente e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al controinteressato RTI; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto..

quanto al ricorso n. 1467 del 2013:

del decreto 135 dell'8.10.2013 di aggiudicazione definitiva alla ati controinteressata ed esclusione della Intermedia I.B. srl del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto..

quanto al ricorso n. 1520 del 2013:

del decreto del Dirigente regionale della Direzione Affari generali della Giunta Regionale del Veneto n. 135 dell'8.10.2013 di aggiudicazione definitiva alla RTI controinteressata del servizio di intermediazione assicurativa; nonchè della nota del medesimo Dirigente prot. 431923 del 9.10.2013, con la quale la predetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata alla ricorrente; del verbali di gara; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Willis Italia S.p.A. e di Arena Broker S.r.l. e di Regione Veneto e di Willis Italia Spa e di Arena Broker Srl e di Intermedia I.B. Srl e di Aon Spa, Insurance & Reinsurance Brokers e di Regione Veneto e di Willis Italia S.p.A. e di Arena Broker S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Willis Italia Spa e Arena Broker Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Sebastiano Angelo Scarpa in Marghera, Banchina dei Molini, 8 Marghera; Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco D'Angelo, Carla Amato Santamaria, con domicilio eletto presso Marino Almansi in Venezia-Mestre, via Carducci, 13;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Willis Italia Spa e Arena Broker Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Sebastiano Angelo Scarpa in Marghera, Banchina dei Molini, 8 Marghera; Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco D'Angelo, Carla Amato Santamaria, con domicilio eletto presso Marino Almansi in Venezia-Mestre, via Carducci, 13;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Willis Italia S.p.A. e Arena Broker S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso Sebastiano Angelo Scarpa in Marghera, Banchina dei Molini, 8 Marghera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

Premesso che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto dagli artt. 120, X comma e 74 del DLgs n. 104/2010, va anzitutto disposta la riunione degli epigrafati gravami in ragione del fatto che, rivendicando le ricorrenti l'aggiudicazione della medesima gara, sono evidentemente interconnessi.

Per economia procedimentale appare opportuno esaminare preliminarmente il gravame sub RG n. 1467/2013 con cui MARSH spa (d'ora in avanti, MARSH) rivendica a sé l'aggiudicazione della

gara (conferita invece a WILLIS ITALIA spa in ATI costituenda con ARENA BROKER srl: d'ora in poi WILLIS) contestando:

1) da una parte – e preliminarmente - la mancata esclusione di INTERMEDIA I.B. srl (da disporsi in una precedente fase della gara, al fine di ottenere un diverso calcolo del punteggio per l'offerta economica e non successivamente all'attribuzione del punteggio complessivo, in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, come fatto dall'Amministrazione) prima dell'assegnazione ai concorrenti del punteggio relativo all'offerta economica, in quanto INTERMEDIA I.B. srl (in prosieguo, INTERMEDIA) aveva presentato un'offerta economica "improponibile": l'offerta di INTERMEDIA pari a zero aveva, infatti, comportato l'attribuzione in suo favore dell'intero punteggio (60 punti) previsto per la parte economica, con assegnazione di zero punti a tutte le altre concorrenti (che conseguentemente fruivano del solo punteggio riportato per l'offerta tecnica). L'accoglimento di tale censura comporterebbe l'attribuzione del punteggio economico (60 punti) in misura inversamente proporzionale al prezzo offerto da ciascuna delle rimanenti concorrenti: e poiché MARSH aveva proposto il prezzo più basso, essa sarebbe divenuta aggiudicataria della gara.

2) e, dall'altra, l'aggiudicazione a WILLIS, che – una volta accolto il motivo di censura sopra riferito ed esclusa INTERMEDIA dalla procedura concorsuale – in sede di rideterminazione del punteggio non avrebbe potuto conseguire un punteggio superiore alla ricorrente, che, come si è detto, aveva offerto il maggior ribasso;

A) preliminarmente all'esame della fondatezza del ricorso principale vanno, però, esaminati i ricorsi incidentali proposti sia da WILLIS (aggiudicataria), sia da AON spa, INSURANCE & REINSURANCE BROKERS (terza graduata che, con l'esclusione come è stata disposta dall'Amministrazione, assurge alla seconda posizione in virtù del miglior punteggio conseguito per l'offerta tecnica) con i quali si chiede l'estromissione di MARSH.

A.1) L'incidentale di WILLIS.

A.1.1.- MARSH ha reso una dichiarazione incompleta con riferimento all'art. 38, I comma, lett. m- quater, che prevede che il concorrente alleggi una dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc rispetto ad alcun soggetto: MARSH, invece, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc rispetto ad alcun soggetto che partecipa alla presente procedura.

La censura è infondata: in disparte la considerazione che la "ratio" della norma va ravvisata nell'esigenza di impedire che imprese tra loro collegate partecipino alla gara (onde evitare facili collusioni), talchè è affatto inconferente (e peraltro normale e ricorrente) che la concorrente sia controllata da (o controllante di) altra società che non concorre (e, dunque, la lett. "a" del disciplinare laddove omette il riferimento alla "medesima procedura" è chiaramente lacunosa e, quindi, implicitamente integrata con il predetto inciso), l'aver integrato la dichiarazione non può condurre all'esclusione, giusta l'art 46, comma 1-bis del codice dei contratti. La dichiarazione contenente l'indicazione di tutti i soggetti rispetto ai quali il concorrente si trova in situazione di collegamento costituisce, infatti, dichiarazione ulteriore e diversa rispetto a quella prevista dall'art. 38 del codice (cfr. CdS, V, 21.10.2011 n. 5638).

A.1.2.- MARSH avrebbe dovuto essere esclusa anche perché ha rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 38, II comma, lett. "a", anziché quella indicata alla successiva lett. "b" ("...di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti controllanti...").

La censura non ha pregio, atteso che MARSH ha dichiarato di più, e cioè non (solo) di non saper se un soggetto controllante avesse partecipato, ma di sapere che nessun soggetto controllante ha partecipato.

A.1.3.- la fideiussione è stata firmata da 2 soggetti, TURCI (presidente del CdA) e DAL GROSSO (procuratore che non ha rilasciato la dichiarazione ex art. 38).

Anche tale censura non ha fondamento, atteso che DAL GROSSO è procuratore con delega al rilascio di garanzie congiuntamente con un amministratore legale rappresentante della società (cfr. Ap, n. 23/2013).

A.1.4.- In via subordinata, a valere nel caso che si ritenga che l'offerta di INTERMEDIA è pari a zero, la ricorrente incidentale impugna la nota di chiarimenti con cui l'offerta pari a zero viene definita improponibile: tale chiarimento è un'integrazione, e come tale illegittimo in corso di gara.

La censura non merita condivisione: si tratta di mero chiarimento, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che l'offerta = 0 è una non offerta: ma di questo si dirà in prosieguo, dopo aver esaminato la censura proposta da MARSH.

A.2) L'incidentale di AON spa, INSURANCE & REINSURANCE BROKERS (in prosieguo AON).

A.2.1.- MARSH è partecipata da tre soci, di cui uno – MMC UK - è socio di maggioranza: tutti gli amministratori di tale società, pertanto, avrebbero dovuto rilasciare la dichiarazione ex art. 38 (cfr. TAR Bari n. 1287/2013 e Palermo n. 1466/2012).

Il rilievo è infondato alla stregua di quanto disposto nell'art. 38, I comma, lett. c), secondo cui “non possono stipulare i relativi contratti i soggetti... nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato...: l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti...del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società [di capitale] con meno di quattro soci”: è evidente che il “socio di maggioranza” deve essere persona fisica, e ciò sia per non creare disparità di trattamento rispetto alla situazione di una società di capitali con socio unico (ove si afferma espressamente che il socio unico deve essere persona fisica), sia perché non avrebbe senso parlare di sentenze di condanna a carico di persone giuridiche (che non sono direttamente responsabili al di là delle specifiche ipotesi previste dal DLgs n. 231/2001, attuativo della legge delega n. 366/2001, di cui nella successiva lett. “m” è stata richiamata la “sanzione interdittiva”).

A.2.2.- MARSH ha reso una dichiarazione incompleta con riferimento all'art. 38, I comma, lett. m-quater, che prevede che il concorrente alleggi una dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc rispetto ad alcun soggetto: MARSH, invece, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc rispetto ad alcun soggetto che partecipa alla presente procedura.

La censura è infondata alla stregua di quanto già detto sub A.1.1.-: le tre ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) sono alternative tra di loro e finalizzate ad evitare offerte aggregate e riferibili ad un unico centro decisionale. È evidente che se questa è la “ratio”, l'inciso di cui alla lett. a) deve essere integrato col riferimento ai soggetti “partecipanti alla gara”: diversamente la norma non avrebbe senso, essendo affatto irrilevante una situazione di controllo extra gara.

A.2.3.- Anche qui, in via subordinata, viene impugnata la nota di chiarimenti con cui l'offerta pari a zero viene definita improponibile: tale chiarimento è un'integrazione, e come tale illegittimo in corso di gara.

La censura è infondata, si tratta di mero chiarimento alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che l'offerta = 0 è una non offerta: ma di ciò – come si è accennato più sopra - si dirà appresso, nell'esaminare il ricorso principale.

A.2.4.- Entrambi i ricorsi incidentali sono, dunque, infondati: il che comporta la necessità di esaminare il ricorso principale.

B) Il ricorso principale di MARSH.

B.1.- Come s'è detto, MARSH rivendica a sé l'aggiudicazione della gara in quanto INTERMEDIA, che aveva proposto un'offerta pari a zero, doveva essere esclusa non già successivamente all'attribuzione del punteggio complessivo, in sede di valutazione dell'anomalia (come fatto dall'Amministrazione), ma prima dell'assegnazione ai concorrenti del punteggio relativo all'offerta economica: si sarebbe così ottenuto un diverso calcolo del punteggio per l'offerta economica che avrebbe visto MARSH aggiudicataria della gara, in quanto aveva proposto il prezzo più basso.

La censura è fondata: INTERMEDIA, infatti, aveva presentato un'offerta economicamente "improponibile", così come definita nei chiarimenti forniti dall'Amministrazione (facenti parte integrante del regolamento di gara) e non contestati: la proposta di un'offerta economica pari a zero – l'importo di un quadrilionesimo di euro proposto da INTERMEDIA per l'espletamento del servizio, non essendo pagabile, è pari a zero e, comunque, si configura come offerta virtuale, non reale –, comportava pertanto inequivocabilmente, in quanto priva dei requisiti essenziali e distorsiva dei principi di cui all'art. 83 del codice in tema di rapporto qualità/prezzo, l'estromissione del proponente (non già a seguito della verificata anomalia, ma) in concomitanza dell'apertura della busta recante l'offerta stessa (recte: recante la mancanza di un'offerta valida).

Né può condividersi la tesi della sostenibilità di una correzione dell'offerta da parte della Commissione mediante la sostituzione del prezzo zero con un prezzo pari ad un centesimo (0,01), idoneo a consentire il funzionamento della formula matematica e, conseguentemente, a consentire l'assegnazione di un punteggio alle offerte economiche dei vari concorrenti, senza però comportare un diverso esito della gara.

Le offerte dei partecipanti a pubbliche gare, infatti, non possono essere modificate dalla commissione giudicatrice (nell'eventualità, peraltro, in cui la modifica permettesse al concorrente di evitare, com'è avvenuto nel caso di specie, l'esclusione dalla gara, ne sarebbe irrimediabilmente compromessa la "par condicio" di tutti i concorrenti), con la conseguenza che, se dette offerte si pongono in palese contrasto con le regole della gara, la commissione non ha margini di discrezionalità e soprattutto non ha il potere per correggere le offerte, ma deve procedere alla loro esclusione.

Ma anche prescindendo da tale circostanza, dalla considerazione, cioè, che le offerte dei partecipanti a pubbliche gare non possono essere modificate dalla commissione giudicatrice, va rilevato che la presentazione di offerte pari a zero o a cifre contermini costituisce elemento idoneo a influenzare gli esiti della gara (oltre che a rappresentare un fattore di rischio per comportamenti collusivi), atteso che la proposizione di siffatte offerte, in grado di azzerare il punteggio economico (o comunque di ridurre il differenziale, se corretta l'offerta zero), impediscono una seria ed effettiva

comparazione tra i concorrenti, imponendo, in ipotesi, l'aggiudicazione ad un soggetto che abbia proposto un'offerta qualitativamente insoddisfacente (cfr. CdS, V, 16.7.2010 n. 4624).

B.2.- Vanno a questo punto esaminate le (analoghe) censure formulate da entrambe le ricorrenti incidentali in via subordinata, a valere, cioè, nel caso in cui il collegio avesse accolto – ed il collegio ha accolto - la tesi di MARSH secondo cui l'offerta di INTERMEDIA era pari a zero: secondo le ricorrenti incidentali i chiarimenti in tal senso forniti dall'Amministrazione costituirebbero un'integrazione alla legge di gara, illegittima sia perché nulla quest'ultima diceva a proposito di un'offerta pari a zero, sia perché introdotta a procedura già avviata.

La censura non può essere condivisa: con il contestato chiarimento, invero, l'Amministrazione non ha aggiunto alcunché alla legge di gara, ma ne ha soltanto chiarito la portata alla luce del principio di ragionevolezza e dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente secondo i quali un'offerta economica pari a zero equivale ad una mancata offerta, e ciò in quanto “non consente di graduare le altre concorrenti in base alla formula prescritta dalla lex specialis di gara, ossia ne vanifica la portata ed il senso stesso, posto che tutte le altre offerte non avrebbero potuto che conseguire zero punti, appiattendosi dunque tutte sullo stesso dato non significativo per un elemento che pur la stazione appaltante aveva ritenuto, in quanto a suo avviso rilevante, di inserire autonomamente tra i criteri di valutazione”, con evidente lesione della par condicio e dell'affidamento riposto nella circostanza che oggetto di valutazione sarebbe stata *anche l'offerta economica* sulla quale i concorrenti avevano calibrato l'offerta nel suo complesso (cfr., ex pluribus, CdS, III, 15.1.2013 n. 177).

B.3.- Orbene, la reiezione, testè argomentata, della censura subordinata proposta dalle ricorrenti incidentali e l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale (accoglimento che comporta l'esclusione di INTERMEDIA nella fase coincidente con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e, quindi, prima dell'attribuzione del relativo punteggio), conduce inevitabilmente – impregiudicata, al momento, la fondatezza dei rilievi proposti da AON in via subordinata nel ricorso principale RG n. 1520/2013 – alla declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse del ricorso RG n. 1429/2013 con cui INTERMEDIA ha impugnato la propria esclusione dalla gara (disposta dall'Amministrazione per inattendibilità dell'offerta economica in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta stessa); e conduce anche alla declaratoria di improcedibilità dei primi due motivi di gravame proposti da AON con il proprio ricorso principale RG n. 1520/2013 nei confronti di WILLIS (con i quali ha evidenziato l'omessa dichiarazione ex art. 38 da parte del presidente del CdA della mandante facente parte dell'ATI WILLIS e, rispettivamente, l'asserito, illegittimo impegno della mandante stessa di fornire il servizio pro quota oggetto dell'appalto non già alla stazione appaltante, ma alla mandataria) in quanto, ancorchè accolti, non recherebbero ad AON alcun vantaggio, atteso che con l'esclusione di INTERMEDIA in un momento precedente all'attribuzione del punteggio per l'offerta economica e con la conseguente redistribuzione del punteggio a ciascun concorrente in proporzione inversa al prezzo offerto, WILLIS (che era prima graduata in virtù del punteggio relativo all'offerta tecnica) ha perduto (in favore di MARSH, che aveva offerto il ribasso maggiore) la sua posizione apicale in graduatoria; e conduce, ancora, alla declaratoria di improcedibilità (per carenza di interesse) del ricorso incidentale promosso da WILLIS nei confronti di AON nel ricorso RG n. 1520/2013 in quanto, ancorchè accolto, non servirebbe a WILLIS a mantenere l'aggiudicazione (che nell'assetto delle posizioni derivante da quanto precede spetta, come si è detto, a MARSH, che aveva proposto il prezzo più basso).

B.4.- A questo punto si devono esaminare i motivi di ricorso esposti in via subordinata da AON, con il proprio gravame RG n. 1520/2013, preordinati ad ottenere la riedizione della gara.

B.4.1.- Con il primo rilievo la ricorrente osserva che, trattandosi nella specie di un appalto di servizi che, in quanto tale, deve rispettare i parametri stabiliti dal DLgs n. 163/2006, bisognava valutare sia l'aspetto tecnico/qualitativo che quello economico delle offerte presentate: orbene, la Regione ha aggiudicato l'appalto sulla base di offerte economiche prodotte non già con riguardo all'attività di brokeraggio (attività principale dell'appalto, anche in termini di remunerazione per l'appaltatore), ma l'attività assolutamente marginale di formazione del personale.

Il rilievo non ha pregio atteso che - in disparte la considerazione che il valore della provvigione è indeterminato in quanto espresso in una percentuale del valore delle polizze, ancora da individuare e da stipulare (si tratta di un servizio preordinato ad assicurare al cliente le migliori condizioni possibili) - il costo del servizio di brokeraggio è neutro in quanto forma e compone, in quota parte, il premio assicurativo, ma non incide sulla quantificazione dello stesso, essendo già prevista all'origine la remunerazione dell'attività di intermediazione a prescindere dalla circostanza che tali somme siano destinate totalmente all'agente o ripartite tra l'agente e il broker. Il compenso per il broker, quindi, non costituisce un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce "provvigioni" che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della compagnia (cfr. TAR Veneto, I, 6.5.2009 n. 1368).

B.4.2.- Con l'ulteriore motivo la ricorrente lamenta che i criteri motivazionali su cui improntare le valutazioni sono stati individuati dalla commissione - a cui, peraltro, siffatto "modus operandi" è interdetto dall'art. 83 del codice - dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.

La tesi di AON è infondata, in quanto è l'art. 13 del disciplinare ad aver individuato in maniera dettagliata i criteri e i sub criteri (A1, A2, A3 e B) di valutazione e la formula per l'attribuzione del punteggio ("la commissione giudicatrice attribuirà, previa adeguata motivazione, il punteggio massimo all'offerta che avrà proposto servizi aggiuntivi ritenuti maggiormente utili all'Amministrazione ed un punteggio proporzionalmente inferiore alle offerte ritenute meno interessanti"). Ebbene, la commissione, come si evince dai verbali, dopo aver formulato il proprio giudizio nei confronti di ciascuna offerta alla stregua dei criteri indicati dal disciplinare, procedeva a calcolare "la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari" alla stregua del criterio "aggregativo compensatore" previsto dall'allegato P, punto II, lett. a.1) al DPR n. 207/2010: coefficienti che, appunto, consentivano la quantificazione numerica dei giudizi in un range compreso tra 0 e 1.

B.4.3.- Con l'ultima doglianza, infine, AON denuncia l'illegittima composizione della commissione giudicatrice i cui componenti non sarebbero "esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto".

La doglianza non merita accoglimento.

Come, invero, risulta dalla documentazione agli atti, la commissione è composta dal Dirigente responsabile del Servizio approvvigionamenti della Direzione affari generali della Regione, in qualità di presidente, dal funzionario del Servizio approvvigionamenti e dal Responsabile dell'Ufficio contratti. Il Collegio ritiene che una tale composizione assicuri la necessaria competenza tecnica per la valutazione della qualità delle offerte, tenuto conto della qualificazione professionale dei membri prescelti (collocati al vertice dei settori specificamente interessati dal servizio oggetto di gara) e dell'oggetto del contratto (che non pare esigere in capo ai membri della commissione particolari attribuzioni): né la ricorrente ha prodotto qualsivoglia elemento probatorio che dimostri il contrario.

Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso incidentale ed il ricorso principale proposti sub RG n. 1520/2013 vanno respinti

C) in conclusione, vanno respinti i ricorsi incidentali proposti da AON e da WILLIS nel ricorso RG n. 1467/2013, va accolto il ricorso principale n. 1467/2013 di MARSH, va dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 1429/2013 di INTERMEDIA, va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale promosso da WILLIS nei confronti di AON sub RG n. 1520/2013 e va dichiarato in parte inammissibile e in parte va respinto il ricorso principale RG n. 1520/2013 di AON.

La natura della controversia induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, previa riunione degli epigrafati ricorsi, respinge i ricorsi incidentali proposti da AON e da WILLIS nel ricorso RG n. 1467/2013, accoglie il ricorso principale n. 1467/2013 di MARSH, dichiara improcedibile il ricorso RG n. 1429/2013 di INTERMEDIA, dichiara improcedibile il ricorso incidentale promosso da WILLIS nei confronti di AON sub RG n. 1520/2013, dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso principale RG n. 1520/2013 di AON.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)